

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2000

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2782/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 41/2000 ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 67/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ hanno fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le noci comuni con guscio e le mele.
- (3) Si terrà conto di tali superamenti in sede di fissazione dei quantitativi che possono beneficiare del pagamento di una restituzione a titolo dei periodi successivi. Per i

titoli del sistema B richiesti tra il 24 gennaio e il 16 marzo 2000 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 24 gennaio e il 16 marzo 2000, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 11.